

ECC.MO TAR SICILIA PALERMO

ORIGINALE

RICORSO

Nell'interesse del Dott. **Francesco Agosta**, nato a Ragusa il 12/1/1949 (c.f. GSTFNC49A12C927L) e della Dott.ssa **Varrese Maria Antonietta**, nata a Canosa di Puglia il 5/9/84 (c.f. VRRMNT84P45B619L), rappresentati e difesi dall'avv. **Girolamo Rubino** (c.f. RBNGLM58P02A081G; PEC: girolamorubino@pec.it; fax n. 091/6527723) sia unitamente che disgiuntamente agli avv.ti **Donato Ivo Tiri** (c.f. TRIDTV68E19A225G; donatoivotiri@pec.avvocatisanremo.it) e **Roberto Morra** (c.f. MRRRRT76H22B619Q; roberto.morra@pec.ordineavvocatitrani.it; fax 0883/891637) per mandato a margine del presente atto ed elettivamente domiciliati in Palermo, Via Oberdan n. 5 presso lo studio Rubino,

CONTRO

**L'Assessorato della Salute della Regione Siciliana**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

**L'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, Dipartimento Regionale per la pianificazione Strategica – Servizio 7 - Farmaceutica**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*

E NEI CONFRONTI

Dei Dott.ri **Pulvirenti Maria, Monforte Anna Maria, Portella Maria Giovanna, Pullara Aurelio, Barone Sebastiano**

PER L'ANNULLAMENTO

- Della nota prot. n. 34230 del 15/4/16, ricevuta in data 22/4/16, Taggia, 08.06.2016 dell'Assessorato della Salute, Dipartimento Regionale per la pianificazione strategica avente ad oggetto "concorso straordinario per l'assegnazione di n. 222 farmacie in Sicilia. Richiesta di rettifica della valutazione dei titoli di servizio correlata al possesso del requisito della ruralità";
- Del D.D.S. n. 169/15 dell'Assessorato della Salute, Dipartimento Pianificazione Strategica, con il quale è stata approvata la graduatoria provvisoria del concorso straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 222 sedi farmaceutiche nell'ambito della Regione Siciliana, indetto con D.D.G. 2782/12 nonché della citata graduatoria nella parte in cui agli odierni ricorrenti non è stata attribuita la maggiorazione del 40% fino ad un massimo di 6,50 punti ex art. 9 della l. 221/68;

Io sottoscritto delego a rappresentarmi e difendermi ai fini del presente giudizio gli avv.ti **Girolamo Rubino** e **Donato Ivo TIRI** eleggendo domicilio presso lo studio Rubino in Palermo Via Oberdan n. 5 conferendogli ogni più ampia facoltà di legge ivi compresa quella di effettuare transazioni, esigere, riscuotere, incassare somme, rilasciare quietanza in mia vece, chiamare in causa terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare sostituti in udienza ed indicare domiciliatari. Per le finalità funzionali all'esercizio dei diritti e all'adempimento degli obblighi scaturenti dal presente mandato esprime il consenso al trattamento dei dati personali comuni e sensibili ed autorizza il trattamento dei medesimi, ai sensi e per gli effetti del D. L.vo n. 196/03.

e' autentica

Avv. Donato Ivo Tiri

- Della relazione finale della Commissione giudicatrice del concorso de quo nella parte che sarà oltre precisata;
- Dell'art. 8 del bando del concorso straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 222 sedi farmaceutiche ove interpretato nel senso che l'attribuzione della "...maggiorazione del 40% fino ad un massimo di 6,50 punti, ove sussistano le medesime condizioni di cui all'art. 9 della legge n. 221/1968" per i titolari o i collaboratori di farmacie rurali non trovi applicazione per quei concorrenti che abbiano ottenuto, con riferimento alla valutazione dei titoli relativi all'esercizio professionale, il massimo punteggio attribuibile secondo i criteri fissati dalla Commissione (35 punti);
- Della scheda di valutazione dei ricorrenti nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale.

**FATTO**

Con D.D.G. n. 2782 del 24/12/12 del Dipartimento per la pianificazione Strategica dell'Assessorato Regionale della Salute veniva indetto un pubblico concorso per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale nella Regione Siciliana per l'assegnazione di complessive n. 222 sedi farmaceutiche pari a quelle di nuova istituzione e a quelle vacanti, nonché per le sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso straordinario.

Il bando di concorso, all'art. 8 rubricato "valutazione dei titoli", prevedeva espressamente che "all'attività svolta dal farmacista titolare o collaboratore di esercizio di cui all'art. 5 comma 1 decreto legge 223/06 ... si applica la maggiorazione del 40% fino ad un massimo di 6,50 punti, ove sussistono le medesime condizioni di cui all'art. 9 della legge n. 221/68". Ed infatti, nell'ambito delle procedure concorsuali per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche, il citato art. 9 comma 1 della l. 221/68 riconosce, ai fini dell'attribuzione del punteggio, ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni come titolari o come direttori o come collaboratori, una maggiorazione del 40 per cento sul punteggio in base ai titoli relativi all'esercizio professionale, fino ad un massimo di 6,50.

Gli odierni ricorrenti, il Dott. Agosta in associazione con la dott. ssa Varrese, presentavano domanda di partecipazione al concorso de qua.

Io sottoscritto delego a rappresentarmi e difendermi ai fini del presente giudizio gli avv. ti Girolamo Rubino e Roberto Morra, eleggendo domicilio presso lo studio Rubino in Palermo Via Oberdan n. 5 conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge ivi compresa quella di effettuare transazioni, esigere, riscuotere, incassare somme, rilasciare quietanza in mia vece, chiamare in causa terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare sostituti in udienza ed indicare domiciliatari. Per le finalità funzionali all'esercizio dei diritti e all'adempimento degli obblighi scaturenti dal presente mandato esprime il consenso al trattamento dei dati personali comuni e sensibili ed autorizza il trattamento dei medesimi, ai sensi e per gli effetti del D. L.vo n. 196/03

Varrese  
Morra Autentica  
E' AUTENTICA  
AVV. R. MORRA  
RM MC

Con D.D.S. n. 169/15, l'Assessorato regionale pubblicava la graduatoria provvisoria nell'ambito della quale i ricorrenti si collocavano al posto n. 113 a seguito dell'assegnazione di un punteggio pari a 42,39.

Invero, dall'esame della propria scheda di valutazione, i ricorrenti rilevavano come agli stessi, la Commissione di valutazione, non avesse attribuito, per intero, il punteggio spettantegli in quanto titolari e/o collaboratori di farmacie rurali ai sensi dell'art. 9 della l. n. 221/68.

E ciò in quanto la Commissione Giudicatrice, come risulta dalla relazione finale del 16/1/15, mediante il rinvio al calcolo automatico operato dall'apposita piattaforma informatica ministeriale, ha erroneamente ritenuto che la predetta maggiorazione non potesse comunque superare il punteggio massimo complessivo di 7 punti per ciascun commissario (per un totale di punti 35).

In altri termini, la Commissione riteneva illegittimamente che l'incremento del 40% del punteggio per i titoli di esercizio professionale in farmacia rurale non consentisse ai candidati di superare il punteggio complessivo di 35 punti.

Pertanto, nella scheda di valutazione dei titoli e attività professionale relativa ai ricorrenti, gli stessi si vedevano attribuiti 35 punti per l'attività professionale svolta, di cui solo 0,2274 per la maggiorazione ex art. 9 della l. n. 221/68; di contro qualora la Commissione avesse correttamente attribuito agli stessi 6,50 punti spettanti in quanto titolari di farmacia rurale, il punteggio complessivo degli stessi anziché 42,39 avrebbe dovuto essere pari a 48,66.

Pertanto, i ricorrenti, con apposito atto inviato all'assessorato regionale alla Salute in data 7/2/16, chiedevano *“la rivalutazione del punteggio attribuito per il servizio svolto presso la farmacia rurale come specificato nella domanda di partecipazione al concorso straordinario”*.

Con nota prot. n. 34230/16, tuttavia, l'Assessorato resistente comunicava ai ricorrenti che non avrebbe proceduto ad alcuna rivalutazione dei punteggi per i servizi prestati presso gli esercizi ricadenti nel requisito della ruralità, ritenendo (asseritamente) *“regolare e conforme alla disciplina vigente il proprio operato”*.

Donde il presente ricorso affidato ai seguenti motivi di

#### **DIRITTO**

**Violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della l. n. 221/68.**

**Violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del D.L. N. 1/12 convertito con modificazioni nella L. n. 27/12.**

**Violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del bando di concorso straordinario per titoli per l'assegnazione di 222 sedi farmaceutiche nella Regione Siciliana. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria.**

L'art. 8 del bando di concorso de quo rubricato "valutazione dei titoli", prevede espressamente che *"all'attività svolta dal farmacista titolare o collaboratore di esercizio di cui all'art. 5 comma 1 decreto legge 223/06 ... si applica la maggiorazione del 40% fino ad un massimo di 6,50 punti, ove sussistono le medesime condizioni di cui all'art. 9 della legge n. 221/68"*.

Il predetto art. 9 comma 1 della L.221/68, infatti, nell'ambito delle procedure concorsuali per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche, riconosce, ai fini dell'attribuzione del punteggio, *"ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni come titolari o come direttori o come collaboratori, una maggiorazione del 40 per cento sul punteggio in base ai titoli relativi all'esercizio professionale, fino ad un massimo di 6,50"*.

Orbene, come chiarito in punto di fatto, nella fattispecie per cui è controversia, la Commissione di valutazione non ha attribuito agli odierni ricorrenti, per intero, il punteggio agli stessi spettante in quanto titolari di farmacie rurali, ai sensi dell'art. 9 della l. 221/68; e ciò sull'errata convinzione che tale maggiorazione non potesse nella specie essere applicata a tutti quei partecipanti i quali in relazione ai titoli afferenti l'esercizio professionale avessero, già ottenuto 35 punti ovvero il massimo punteggio attribuibile ai sensi dell'art. 5 del D.P.C.D.M. n. 298/94.

Il predetto operato, tuttavia, si configura palesemente illegittimo in quanto in contrasto tanto con la normativa vigente quanto con le numerose pronunce giurisprudenziali che hanno più volte ribadito che la maggiorazione del punteggio prevista dall'art. 9 della l. n. 221/68 va sempre applicata a prescindere dalla circostanza che il candidato abbia o meno ottenuto il punteggio massimo attribuibile, relativamente ai titoli di esercizio profesisonale, di cui al D.P.C.M. n. 298/94.

L'art. 9 della l. 221/68, infatti, che prevede la più volte citata maggiorazione in favore dei farmacisti rurali, costituisce una norma speciale e in quanto tale, la stessa non può subire alcuna limitazione né ad opera del D.P.C.M. 298/94 né ad opera di eventuali clausole contenute nel bando di gara.

Un diversa interpretazione, infatti, finirebbe per tradire la stessa ratio della norma di cui all'art.9 leg. cit. che è quella di riconoscere talune agevolazioni alle farmacie rurali, così da assicurarne la permanenza a fronte delle notevoli difficoltà che l'esercizio di tale attività comporta nei piccoli centri abitati e nelle zone più disagiate.

E, sulla corretta applicazione del citato art.9 della l.n.221/68 si è pronunciato il Consiglio di Stato, che, con la recentissima sentenza n. 5667/15, ha rilevato che il predetto articolo *“da considerarsi lex specialis ... non può essere in forza del principio di gerarchia e di specialità delle fonti normative, disapplicato”*, dichiarando l'illegittimità della clausola del bando che escludeva la predetta maggiorazione a favore dei farmacisti rurali, oltre il superamento del punteggio massimo complessivo da attribuirsi per l'attività professionale svolta.

Nella predetta pronuncia, in particolare, il Consiglio di Stato evidenzia, infatti, che *“una interpretazione difforme finirebbe, oltre a privare di contenuto la norma agevolativa – art. 9 di cui sopra – col privilegiare coloro che hanno una minore anzianità di servizio nelle farmacie rurali, alterando il rapporto proporzionale tra esercizio di attività professionale e corrispondente punteggio conseguibile”* (Cons. Stato, sez. III, n. 5667/15).

D'altra parte, è proprio l'art. 11 del D.L. n.1/12 convertito con modificazioni nella l. 27/12, ai sensi del quale è stato redatto il bando di concorso per cui è causa, a prevedere espressamente l'applicabilità della maggiorazione del punteggio prevista dal più menzionato art. 9 della l. 221/68 per i titolari o collaboratori di farmacie rurali; e ciò a prescindere da quanto previsto dal D.P.C.M. n. 298/94.

Ed infatti, il summenzionato art. 11 al comma 5 prevede espressamente che *“Ai fini della valutazione dell'esercizio professionale nel concorso straordinario per il conferimento di nuove sedi farmaceutiche di cui al comma 3, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 298/94:*

- a) *L'attività svolta dal farmacista titolare di farmacia rurale sussidiata, dal farmacista titolare di farmacia soprannumeraria e dal farmacista titolare di esercizio di cui all'art. 5 comma 1 del decreto legge n. 223/06, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/06, è equiparata, ivi comprese le maggiorazioni”.*

Ed invero, la stessa giurisprudenza amministrativa, con riferimento all'applicabilità e alla vigenza del predetto art. 9, ha chiarito che *“l'art. 9 l. n. 221/68, nella parte in*

*cui prevede un punteggio aggiuntivo nei concorsi pubblici per l'assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti in favore del concorrente che per almeno cinque anni abbia esercitato in farmacie rurali, in quanto lex specialis è applicabile anche dopo l'entrata in vigore della l. n. 362/91, che ha provveduto a riorganizzare le procedure concorsuali nella materia de qua".* In particolare, nella sentenza n. 635/09, il Consiglio di Stato (sez. V) chiarisce che *"la predetta interpretazione risulta confortata dalla quasi unanime giurisprudenza amministrativa ed anche dalla Corte Costituzionale che, se pur in via incidentale, nella sentenza n. 448/06, ha ritenuto vigente l'art. 9 della l. n. 21/68 che attribuisce una maggiorazione del punteggio per i titoli professionali a favore del concorrente che ha esercitato, per almeno cinque anni, in farmacie rurali"* (e ciò in forza anche della considerazione che l'esercizio professionale in realtà disagiate o comunque minori meritasse di essere incentivato (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 635/09; TAR Valle D'Aosta sez. I, n. 18/07; TAR Emilia Romagna, Parma, sez. I, n. 204/08).

Ed allora, alla luce di quanto sopra esposto, emerge chiaramente l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione resistente. Appare chiaro infatti come la maggiorazione del 40% ex art. 9 l. 21/68 vada attribuita anche quando comporti il superamento del punteggio massimo complessivo previsto per l'attività professionale svolta.

Peraltro, nel caso di specie, il bando di concorso non prevedeva il tetto massimo dei 35 punti con riferimento alla valutazione dei titoli relativi all'esercizio professionale. E nell'ipotesi in cui dovesse attribuirsi allo stesso una diversa interpretazione, mercè il presente atto, lo stesso si impugna.

Invero, tale limite sembrerebbe stato introdotto, illegittimamente, con la relazione finale, anch'essa impugnata, con la quale la Commissione Giudicatrice, nel dettare i criteri di valutazione dei titoli dei concorrenti ha stabilito che, in relazione ai titoli relativi all'esercizio professionale, sarebbe stato attribuito un punteggio sino ad un massimo di 35 punti.

Ed invero, a causa di tale illegittima interpretazione, nella scheda di valutazione dei titoli e attività professionale relativa ai ricorrenti, gli stessi, si ribadisce, si sono visti attribuiti 35 punti per l'attività professionale svolta, di cui solo 0,2274 per la maggiorazione ex art. 9 della l. n. 21/68, laddove di contro, in applicazione del più volte citato art. 9, in quanto titolari di farmacia rurale, gli sarebbe spettato un punteggio complessivo di gran lunga superiore.

Per tutto quanto sopra,

**VOGLIA CODESTO ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO**

**REGIONALE PER LA SICILIA – PALERMO**

Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati  
nella parte sopra precisata.

Con vittoria di spese.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that appears to be the initials 'M.A.' followed by a long horizontal flourish.

N. Raccomandata

76690063457-3



# Posteitaliane

EP9795-EP9799 - Mod. 22 AG - MOD. 64921 (A) versione 01/14 Ed. 03/11

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA  
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO <i>Dr. Paolo Partella Maria Giuseppina</i>		
	VIA / PIAZZA	<i>Via Sordani La Tancia</i>	N° CIV. <i>114</i>
	C.A.P.	<i>90132</i>	COMUNE <i>Palermo</i> PROV. <i>PA</i>
MITTENTE	MITTENTE <i>Avv. GIROLAMO RUBINO</i>		
	VIA / PIAZZA	<i>Via G. Oberdan, 5 - Tel. 091 6528528 - Fax 091</i>	N° CIV.
	C.A.P.	<i>90133 PALERMO</i>	COMUNE <i>Palermo</i> PROV. <i>PA</i>
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	

Fraz. 43175 Sez. 08 Operaz. 157  
Causale: AC 17/06/2016 13:35  
Peso gr. 31 Tariffa € 3,70 Aff. € 1,30  
Serv. Agg. AR  
Cod. AR: 16607177262 TASSE

N. Raccomandata

76690063414-1



# Posteitaliane

EP9795-EP9799 - Mod. 22 AG - MOD. 64921 (A) versione 01/14 Ed. 03/11

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA  
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO <i>Dr. D'ARNO Sebastiano</i>		
	VIA / PIAZZA	<i>VIA TRENTO</i>	N° CIV.
	C.A.P.	<i>96100</i>	COMUNE <i>GRACUSA</i> PROV. <i>SR</i>
MITTENTE	MITTENTE <i>Avv. GIROLAMO RUBINO</i>		
	VIA / PIAZZA	<i>Via G. Oberdan, 5 - Tel. 091 6528528 - Fax 091</i>	N° CIV.
	C.A.P.	<i>90133 PALERMO</i>	COMUNE <i>Palermo</i> PROV. <i>PA</i>
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	

Fraz. 43175 Sez. 08 Operaz. 149  
Causale: 48 17/06/2016 13:33  
Peso gr. 31 Tariffa € 3,70 Aff. € 1,30  
Serv. Agg. AR  
Cod. AR: 16607177262 TASSE

N. Raccomandata

76690063455-1



# Posteitaliane

EP9795-EP9799 - Mod. 22 AG - MOD. 64921 (A) versione 01/14 Ed. 03/11

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA  
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO <i>Dr. Paolo Partella Maria Giuseppina</i>		
	VIA / PIAZZA	<i>Via Sordani La Tancia</i>	N° CIV. <i>114</i>
	C.A.P.	<i>90132</i>	COMUNE <i>Palermo</i> PROV. <i>PA</i>
MITTENTE	MITTENTE <i>Avv. GIROLAMO RUBINO</i>		
	VIA / PIAZZA	<i>Via G. Oberdan, 5 - Tel. 091 6528528 - Fax 091</i>	N° CIV.
	C.A.P.	<i>90133 PALERMO</i>	COMUNE <i>Palermo</i> PROV. <i>PA</i>
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	

Fraz. 43175 Sez. 08 Operaz. 152  
Causale: AR 17/06/2016 13:37  
Peso gr. 31 Tariffa € 3,70 Aff. € 1,30  
Serv. Agg. AR  
Cod. AR: 16607177262 TASSE

N. Raccomandata

76690063415-2



# Posteitaliane

EP9795-EP9799 - Mod. 22 AG - MOD. 64921 (A) versione 01/14 Ed. 03/11

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA  
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO <i>Dr. Paolo Partella Maria Giuseppina</i>		
	VIA / PIAZZA	<i>Via Cassa di Roma</i>	N° CIV. <i>114</i>
	C.A.P.	<i>90132</i>	COMUNE <i>Palermo</i> PROV. <i>PA</i>
MITTENTE	MITTENTE <i>Avv. GIROLAMO RUBINO</i>		
	VIA / PIAZZA	<i>Via G. Oberdan, 5 - Tel. 091 6528528 - Fax 091</i>	N° CIV.
	C.A.P.	<i>90133 PALERMO</i>	COMUNE <i>Palermo</i> PROV. <i>PA</i>
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	

Fraz. 43175 Sez. 08 Operaz. 153  
Causale: 40 17/06/2016 13:39  
Peso gr. 31 Tariffa € 3,70 Aff. € 1,30  
Serv. Agg. AR  
Cod. AR: 16607177262 TASSE

N. Raccomandata

76690063456-2



# Posteitaliane

EP0725-EP0465 - Mod. 22 AG - 1/2002 (2002) SpA (Poste) SpA (Poste) SpA (Poste)

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate; Poste Italiane SpA non ne risponde.

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	VIA / PIAZZA	C.A.P.		PROV.
	COMUNE			
MITTENTE	MITTENTE	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	VIA / PIAZZA	C.A.P.		PROV.
	COMUNE			

SEMPRE ACCETTABILE  
PER TUTTI I SERVIZI  
POSTALI E PER LE  
RACCOMANDE PER  
CORRIERE

SEMPRE ACCETTABILE  
PER TUTTI I SERVIZI  
POSTALI E PER LE  
RACCOMANDE PER  
CORRIERE

TASSE

## RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Girolamo Rubino nella mia qualità di procuratore e difensore, del Dr. **Francesco Agosta**, nato a Ragusa il 12/1/1949 (c.f. GSTFNC49A12C927L) e della Dott.ssa **Varrese Maria Antonietta**, nata a Canosa di Puglia il 5/9/84 (c.f. VRRMNT84P45B619L) giusta autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo del 24/06/10, ai sensi dell'art.7 della L. n. 53/94, ho notificato a mezzo spedizione di plico raccomandato A/R in data \_\_\_\_\_ all'ufficio Postale di Palermo il su esteso atto, previa iscrizione al n. 1563 /16 del registro cronologico vidimato il 11/09/14

1) Alla Dott.ssa **Portella Maria Giovanna**, residente in **Palermo**, via **Sebastiano La Franca n. 114** c.a.p. 90127 mediante il servizio postale con raccomandata a.r.

AG 76690063454-3



  
Avv. Girolamo Rubino

2) Alla Dott.ssa **Pulvirenti Maria**, residente in **Acireale (CT)** nella via **Alcide De Gasperi n. 75** c.a.p. 95024 mediante il servizio postale con raccomandata a.r.

AG 76690063456-2



  
Avv. Girolamo Rubino

3) Alla Dott.ssa **Monforte Anna Maria**, residente in **Messina** in via **dei Mille n. 150** c.a.p. 98123 mediante il servizio postale con raccomandata a.r. AG 76690063455-1



  
Avv. Girolamo Rubino

4) Al Dott. **Pullara Aurelio**, residente in **Favara (AG)**, via **Cola di Rienzo n. 14** c.a.p. 92026; mediante il servizio postale con raccomandata a.r. AG 76690063415-2



  
Avv. Girolamo Rubino

5) Al dott. **Barone Sebastiano**, residente in **Siracusa**, via **Trento n. 5** c.a.p. 96100 mediante il servizio postale con raccomandata a.r. AG 76690063414-1



  
Avv. Girolamo Rubino

**RELAZIONE DI NOTIFICA**  
ai sensi dell'art. 3bis L. 53-1994

Per conto e nell'interesse di:

- 1) DR. Agosta Francesco nato/a a Comiso in data 12/01/1949, residente in Via Provinciale 10, San Biagio della Cima, cod. fisc. GSTFNC49A12C927L;
- 2) DR.SSA Varrese Maria Antonietta nato/a a Canosa di Puglia in data 05/09/1984, residente in Via Ugo Bassi 5, Canosa di Puglia, cod. fisc. VRRMNT84P45B619L;

io sottoscritto Avv. GIROLAMO RUBINO, codice fiscale RBNGLM58P02A089G, girolamorubino@pec.it, con studio a Palermo, Via G. Oberdan n.5, nella qualità di difensore munito di procura alla liti ai sensi dell'art. 83 c.p.c.

nel procedimento innanzi TAR SICILIA di Palermo  
ai sensi della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 e successive modifiche,

**HO NOTIFICATO A:**

AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO . codice fiscale ADS80027950825 ai sensi dell'art.170 c.p.c., nella qualità di procuratore costituito di:

- 1) Assessorato della Salute della Regione Siciliana;
- 2) Assessorato della Salute della regione Siciliana - Dip.to Reg.le per la pianificazione strategica - servizio 7 - farmaceutica;

mediante spedizione a mezzo PEC alla casella di posta elettronica certificata ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it dell'anzidetto destinatario risultante dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, ai sensi del combinato disposto dell'art. 149 bis c.p.c. e dell'art. 3 bis L. 53/1994

unitamente alla presente relazione di notificazione, sottoscritta con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

**I SEGUENTI DOCUMENTI ALLEGATI**

File:ricorso\_160617111816\_0001 - ricorso\_160617111816\_0001.pdf.pdf

impronta SHA256:1DE4E54D874690D4846F2AF1C95DA3F54795313731A4906472724A5304BE83A0

Riferimento temporale UTC: 2016-06-17T09:33:03Z

**ATTESTO**

che gli atti allegati, sopra sinteticamente descritti, sono copie informatiche, formate nel rispetto dell'art. 71 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e delle specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. Giustizia del 28 dicembre 2015, dei quali attesto la conformità all'originale analogico in mio possesso.

Palermo, 17/06/2016  
Avv. GIROLAMO RUBINO

Girolamo Rubino



## Girolamo Rubino

---

**Da:** posta-certificata@pec.aruba.it  
**Inviato:** venerdì 17 giugno 2016 11:34  
**A:** girolamorubino@pec.it  
**Oggetto:** ACCETTAZIONE: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 - Agosta Francesco/Assessorato della Salute della Regione Siciliana - <N>2211</N><idP>000034700201163</idP>  
**Firmato da:** posta-certificata@pec.aruba.it  
**Allegati:** daticert.xml

## Ricevuta di accettazione

---

Il giorno 17/06/2016 alle ore 11:34:06 (+0200) il messaggio  
"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 - Agosta Francesco/Assessorato della Salute della Regione Siciliana - <N>2211</N><idP>000034700201163</idP>" proveniente da  
"girolamorubino@pec.it"  
ed indirizzato a:  
ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.  
Identificativo messaggio: opec281.20160617113406.23643.03.1.65@pec.aruba.it

R.G. 1590/16

C.C.

**ECC.MO TAR SICILIA PALERMO**

**MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO R.G. 1590/16**

Nell'interesse del Dott. Francesco Agosta, nato a Ragusa il 12/1/1949 (c.f. GSTFNC49A12C927L) e della Dott.ssa Varrese Maria Antonietta, nata a Canosa di Puglia il 5/9/84 (c.f. VRRMNT84P45B619L), rappresentati e difesi dall'avv. Girolamo Rubino (c.f. RBNGLM58P02A081G; PEC: girolamorubino@pec.it; fax n. 091/6527723) sia unitamente che disgiuntamente agli avv.ti Donato Ivo Tiri (c.f. TRIDTV68E19A225G; donatoivotiri@pec.avvocatisanremo.it) e Roberto Morra (c.f. MRRRRT76H22B619Q; roberto.morra@pec.ordineavvocatitrani.it; fax 0883/891637) per mandato a margine del ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliati in Palermo, Via Oberdan n. 5 presso lo studio Rubino,

**CONTRO**

**L'Assessorato della Salute della Regione Siciliana**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

**L'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, Dipartimento Regionale per la pianificazione Strategica – Servizio 7 - Farmaceutica**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*

**E NEI CONFRONTI**

**Dei Dott.ri Pulvirenti Maria, Monforte Anna Maria, Portella Maria Giovanna, Pullara Aurelio, Barone Sebastiano**

**PER L'ANNULLAMENTO (PREVIA SOSPENSIONE)**

- Del D.D.G. n. 1229/2016 dell'Assessorato della Salute, Dipartimento Regionale per la pianificazione strategica, datato 04.07.2016, avente ad oggetto "*Approvazione della graduatoria degli idonei per l'assegnazione di sedi farmaceutiche in Sicilia*" con il quale è stata approvata "*la graduatoria dei candidato al concorso straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti e/o di nuova istituzione in Sicilia, ai sensi dell'art. 11 D.L. 1/2012, convertito con modificazioni in legge 27/2012, bandito con D.D.G. n. 2782 del 24.12.2012...*" nella parte che sarà oltre precisata ;

- Della nota prot. n. 34230 del 15/4/16, ricevuta in data 22/4/16, dell'Assessorato della Salute, Dipartimento Regionale per la pianificazione strategica avente ad oggetto "*concorso straordinario per l'assegnazione di n. 222*

*farmacie in Sicilia. Richiesta di rettifica della valutazione dei titoli di servizio correlata al possesso del requisito della ruralità” (già impugnato con il ricorso introduttivo);*

- Del D.D.S. n. 169/15 dell’Assessorato della Salute, Dipartimento Pianificazione Strategica, con il quale è stata approvata la graduatoria provvisoria del concorso straordinario per titoli per l’assegnazione di n. 222 sedi farmaceutiche nell’ambito della Regione Siciliana, indetto con D.D.G. 2782/12 nonché della citata graduatoria nella parte in cui agli odierni ricorrenti non è stata attribuita la maggiorazione del 40% fino ad un massimo di 6,50 punti ex art. 9 della l. 221/68 (già impugnato con il ricorso introduttivo);

- Della relazione finale della Commissione giudicatrice del concorso de quo nella parte che sarà oltre precisata (già impugnato con il ricorso introduttivo);

- Dell’art. 8 del bando del concorso straordinario per titoli per l’assegnazione di n. 222 sedi farmaceutiche ove interpretato nel senso che l’attribuzione della “...maggiorazione del 40% fino ad un massimo di 6,50 punti, ove sussistano le medesime condizioni di cui all’art. 9 della legge n. 221/1968” per i titolari o i collaboratori di farmacie rurali non trovi applicazione per quei concorrenti che abbiano ottenuto, con riferimento alla valutazione dei titoli relativi all’esercizio professionale, il massimo punteggio attribuibile secondo i criteri fissati dalla Commissione (35 punti) (già impugnato con il ricorso introduttivo);

- Della scheda di valutazione dei ricorrenti nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale (già impugnato con il ricorso introduttivo).

### **FATTO**

Con D.D.G. n. 2782 del 24/12/12 del Dipartimento per la pianificazione Strategica dell’Assessorato Regionale della Salute veniva indetto un pubblico concorso per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale nella Regione Siciliana per l’assegnazione di complessive n. 222 sedi farmaceutiche pari a quelle di nuova istituzione e a quelle vacanti, nonché per le sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso straordinario.

Il bando di concorso, all’art. 8 rubricato “valutazione dei titoli”, prevedeva espressamente che “*all’attività svolta dal farmacista titolare o collaboratore di esercizio di cui all’art. 5 comma 1 decreto legge 223/06 ... si applica la maggiorazione del 40% fino ad un massimo di 6,50 punti, ove sussistono le*

*medesimi condizioni di cui all'art. 9 della legge n. 221/68".* Ed infatti, nell'ambito delle procedure concorsuali per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche, il citato art. 9 comma 1 della l. 221/68 riconosce, ai fini dell'attribuzione del punteggio, ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni come titolari o come direttori o come collaboratori, una maggiorazione del 40 per cento sul punteggio in base ai titoli relativi all'esercizio professionale, fino ad un massimo di 6,50.

Gli odierni ricorrenti, il Dott. Agosta in associazione con la dott. ssa Varrese, presentavano domanda di partecipazione al concorso de qua.

Con D.D.S. n. 169/15, l'Assessorato regionale pubblicava la graduatoria provvisoria nell'ambito della quale i ricorrenti si collocavano al posto n. 113 a seguito dell'assegnazione di un punteggio pari a 42,39.

Invero, dall'esame della propria scheda di valutazione, i ricorrenti rilevavano come agli stessi, la Commissione di valutazione, non avesse attribuito, per intero, il punteggio spettantegli in quanto titolari e/o collaboratori di farmacie rurali ai sensi dell'art. 9 della l. n. 221/68.

E ciò in quanto la Commissione Giudicatrice, come risulta dalla relazione finale del 16/1/15, mediante il rinvio al calcolo automatico operato dall'apposita piattaforma informatica ministeriale, ha erroneamente ritenuto che la predetta maggiorazione non potesse comunque superare il punteggio massimo complessivo di 7 punti per ciascun commissario (per un totale di punti 35).

In altri termini, la Commissione riteneva illegittimamente che l'incremento del 40% del punteggio per i titoli di esercizio professionale in farmacia rurale non consentisse ai candidati di superare il punteggio complessivo di 35 punti.

Pertanto, nella scheda di valutazione dei titoli e attività professionale relativa ai ricorrenti, gli stessi si vedevano attribuiti 35 punti per l'attività professionale svolta, di cui solo 0,2274 per la maggiorazione ex art. 9 della l. n. 221/68; di contro qualora la Commissione avesse correttamente attribuito agli stessi 6,50 punti spettanti in quanto titolari di farmacia rurale, il punteggio complessivo degli stessi anziché 42,39 avrebbe dovuto essere pari a 48,66.

Pertanto, i ricorrenti, con apposito atto inviato all'assessorato regionale alla Salute in data 7/2/16, chiedevano *"la rivalutazione del punteggio attribuito per il servizio svolto presso la farmacia rurale come specificato nella domanda di partecipazione al concorso straordinario"*.

Con nota prot. n. 34230/16, tuttavia, l'Assessorato resistente comunicava ai ricorrenti che non avrebbe proceduto ad alcuna rivalutazione dei punteggi per i servizi prestati presso gli esercizi ricadenti nel requisito della ruralità, ritenendo (asseritamente) *“regolare e conforme alla disciplina vigente il proprio operato”*.

Pertanto, i ricorrenti, con il ricorso introduttivo del presente giudizio impugnavano :

A) *“La nota prot. n. 34230 del 15/4/16, ricevuta in data 22/4/16, dell'Assessorato della Salute, Dipartimento Regionale per la pianificazione strategica avente ad oggetto “concorso straordinario per l'assegnazione di n. 222 farmacie in Sicilia. Richiesta di rettifica della valutazione dei titoli di servizio correlata al possesso del requisito della ruralità”*; B) *“il D.D.S. n. 169/15 dell'Assessorato della Salute, Dipartimento Pianificazione Strategica, con il quale è stata approvata la graduatoria provvisoria del concorso straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 222 sedi farmaceutiche nell'ambito della Regione Siciliana, indetto con D.D.G. 2782/12 nonché della citata graduatoria nella parte in cui agli odierni ricorrenti non è stata attribuita la maggiorazione del 40% fino ad un massimo di 6,50 punti ex art. 9 della l. 221/68”*; C) *“la relazione finale della Commissione giudicatrice del concorso de quo nella parte che sarà oltre precisata”*; D) *“l'art. 8 del bando del concorso straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 222 sedi farmaceutiche ove interpretato nel senso che l'attribuzione della “...maggiorazione del 40% fino ad un massimo di 6,50 punti, ove sussistano le medesime condizioni di cui all'art. 9 della legge n. 221/1968” per i titolari o i collaboratori di farmacie rurali non trovi applicazione per quei concorrenti che abbiano ottenuto, con riferimento alla valutazione dei titoli relativi all'esercizio professionale, il massimo punteggio attribuibile secondo i criteri fissati dalla Commissione (35 punti)”*; E) *“la scheda di valutazione dei ricorrenti nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale”*.

Successivamente, e segnatamente in data 04-07-2015, con D.D.G. n. 1229/2016 dell'Assessorato della Salute, Dipartimento Regionale per la pianificazione strategica, avente ad oggetto *“Approvazione della graduatoria degli idonei per l'assegnazione di sedi farmaceutiche in Sicilia”* veniva approvata *“la graduatoria dei candidati al concorso straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti e/o di nuova istituzione in Sicilia, ai sensi dell'art. 11 D.L. 1/2012, convertito con modificazioni in legge 27/2012, bandito con D.D.G. n. 2782 del 24.12.2012...”* .

Con tale Decreto la posizione dei ricorrenti – e di altri concorrenti – veniva rettificata per effetto di un ricalcolo del punteggio avvenuto a seguito di taluni controlli e verifiche e conseguentemente i ricorrenti venivano collocati nella posizione n. 115 con un punteggio pari a 42,345 (in luogo della posizione n. 113 con un punteggio di 42,39 assegnata nella graduatoria provvisoria).

Pur tuttavia, anche in sede di attribuzione del punteggio nella citata graduatoria definitiva, ai ricorrenti continuava a non essere correttamente valutato il servizio relativo alla titolarità di farmacie rurali.

Donde il presente atto affidato ai seguenti

### **MOTIVI AGGIUNTI**

**Violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della l. n. 221/68.**

**Violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del D.L. N. 1/12 convertito con modificazioni nella L. n. 27/12.**

**Violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del bando di concorso straordinario per titoli per l'assegnazione di 222 sedi farmaceutiche nella Regione Siciliana.**

**Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria.**

L'art. 8 del bando di concorso de quo rubricato “*valutazione dei titoli*”, prevede espressamente che “*all'attività svolta dal farmacista titolare o collaboratore di esercizio di cui all'art. 5 comma 1 decreto legge 223/06 ... si applica la maggiorazione del 40% fino ad un massimo di 6,50 punti, ove sussistono le medesime condizioni di cui all'art. 9 della legge n. 221/68*”.

Il predetto art. 9 comma 1 della L.221/68, infatti, nell'ambito delle procedure concorsuali per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche, riconosce, ai fini dell'attribuzione del punteggio, “*ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni come titolari o come direttori o come collaboratori, una maggiorazione del 40 per cento sul punteggio in base ai titoli relativi all'esercizio professionale, fino ad un massimo di 6,50*”.

Orbene, come chiarito in punto di fatto, nella fattispecie per cui è controversia, la Commissione di valutazione non ha attribuito agli odierni ricorrenti, per intero, il punteggio agli stessi spettante in quanto titolari di farmacie rurali, ai sensi dell'art. 9 della l. 221/68; e ciò sull'errata convinzione che tale maggiorazione non potesse nella specie essere applicata a tutti quei partecipanti i quali in relazione ai titoli

afferenti l'esercizio professionale avessero, già ottenuto 35 punti ovvero il massimo punteggio attribuibile ai sensi dell'art. 5 del D.P.C.D.M. n. 298/94.

Il predetto operato, tuttavia, si configura palesemente illegittimo in quanto in contrasto tanto con la normativa vigente quanto con le numerose pronunce giurisprudenziali che hanno più volte ribadito che la maggiorazione del punteggio prevista dall'art. 9 della l. n. 221/68 va sempre applicata a prescindere dalla circostanza che il candidato abbia o meno ottenuto il punteggio massimo attribuibile, relativamente ai titoli di esercizio professionale, di cui al D.P.C.M. n. 298/94.

L'art. 9 della l. 221/68, infatti, che prevede la più volte citata maggiorazione in favore dei farmacisti rurali, costituisce una norma speciale e in quanto tale, la stessa non può subire alcuna limitazione né ad opera del D.P.C.M. 298/94 né ad opera di eventuali clausole contenute nel bando di gara.

Un diversa interpretazione, infatti, finirebbe per tradire la stessa ratio della norma di cui all'art.9 leg. cit. che è quella di riconoscere talune agevolazioni alle farmacie rurali, così da assicurarne la permanenza a fronte delle notevoli difficoltà che l'esercizio di tale attività comporta nei piccoli centri abitati e nelle zone più disagiate.

E, sulla corretta applicazione del citato art.9 della l.n.221/68 si è pronunciato il Consiglio di Stato, che, con la recentissima sentenza n. 5667/15, ha rilevato che il predetto articolo *“da considerarsi lex specialis ... non può essere in forza del principio di gerarchia e di specialità delle fonti normative, disapplicato”*, dichiarando l'illegittimità della clausola del bando che escludeva la predetta maggiorazione a favore dei farmacisti rurali, oltre il superamento del punteggio massimo complessivo da attribuirsi per l'attività professionale svolta.

Nella predetta pronuncia, in particolare, il Consiglio di Stato evidenzia, infatti, che *“una interpretazione difforme finirebbe, oltre a privare di contenuto la norma agevolativa – art. 9 di cui sopra – col privilegiare coloro che hanno una minore anzianità di servizio nelle farmacie rurali, alterando il rapporto proporzionale tra esercizio di attività professionale e corrispondente punteggio conseguibile”* (Cons. Stato, sez. III, n. 5667/15).

D'altra parte, è proprio l'art. 11 del D.L. n.1/12 convertito con modificazioni nella l. 27/12, ai sensi del quale è stato redatto il bando di concorso per cui è causa, a prevedere espressamente l'applicabilità della maggiorazione del punteggio prevista

dal più menzionato art. 9 della l. 221/68 per i titolari o collaboratori di farmacie rurali; e ciò a prescindere da quanto previsto dal D.P.C.M. n. 298/94.

Ed infatti, il summenzionato art. 11 al comma 5 prevede espressamente che *“Ai fini della valutazione dell’esercizio professionale nel concorso straordinario per il conferimento di nuove sedi farmaceutiche di cui al comma 3, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 298/94:*

*a) L’attività svolta dal farmacista titolare di farmacia rurale sussidiata, dal farmacista titolare di farmacia soprannumeraria e dal farmacista titolare di esercizio di cui all’art. 5 comma 1 del decreto legge n. 223/06, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/06, è equiparata, ivi comprese le maggiorazioni”.*

Ed invero, la stessa giurisprudenza amministrativa, con riferimento all’applicabilità e alla vigenza del predetto art. 9, ha chiarito che *“l’art. 9 l. n. 221/68, nella parte in cui prevede un punteggio aggiuntivo nei concorsi pubblici per l’assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti in favore del concorrente che per almeno cinque anni abbia esercitato in farmacie rurali, in quanto lex specialis è applicabile anche dopo l’entrata in vigore della l. n. 362/91, che ha provveduto a riorganizzare le procedure concorsuali nella materia de qua”.* In particolare, nella sentenza n. 635/09, il Consiglio di Stato (sez. V) chiarisce che *“la predetta interpretazione risulta confortata dalla quasi unanime giurisprudenza amministrativa ed anche dalla Corte Costituzionale che, se pur in via incidentale, nella sentenza n. 448/06, ha ritenuto vigente l’art. 9 della l. n. 21/68 che attribuisce una maggiorazione del punteggio per i titoli professionali a favore del concorrente che ha esercitato, per almeno cinque anni, in farmacie rurali( e ciò in forza anche della considerazione che l’esercizio professionale in realtà disagiate o comunque minori meritasse di essere incentivato (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 635/09; TAR Valle D’Aosta sez. I, n. 18/07; TAR Emilia Romagna, Parma, sez. I, n. 204/08).*

Si rileva, peraltro, come Codesto Ecc.mo T.A.R., con riferimento a fattispecie del tutto analoga e relativa alla non corretta attribuzione del punteggio relativo alla titolarità di farmacie rurali - ha, con una recentissima ordinanza, ritenuto che *“il ricorso sembrerebbe ammissibile tenuto conto che non sussisteva un onere di immediata impugnazione del bando, non essendo state contestate clausole escludenti”* e che *“le censure dedotte appaiono assistite da adeguato fumus boni juris alla luce di quanto condivisibilmente deciso - con riferimento a fattispecie*

*analoga a quella in esame - dalla III sezione del Consiglio di Stato nella sentenza n. 5667 del 14 dicembre 2015” (T.A.R. Sicilia, Palermo n. 752/16 del 04.07.2016).*

Ed allora, alla luce di quanto sopra esposto, emerge chiaramente l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione resistente. Appare chiaro infatti come la maggiorazione del 40 per cento ex art. 9 l. 221/68 vada attribuita anche quando comporti il superamento del punteggio massimo complessivo previsto per l’attività professionale svolta.

Peraltro, nel caso di specie, il bando di concorso non prevedeva il tetto massimo dei 35 punti con riferimento alla valutazione dei titoli relativi all’esercizio professionale. E nell’ipotesi in cui dovesse attribuirsi allo stesso una diversa interpretazione, mercè il presente atto, lo stesso si impugna.

Invero, tale limite sembrerebbe stato introdotto, illegittimamente, con la relazione finale, anch’essa impugnata, con la quale la Commissione Giudicatrice, nel dettare i criteri di valutazione dei titoli dei concorrenti ha stabilito che, in relazione ai titoli relativi all’esercizio professionale, sarebbe stato attribuito un punteggio sino ad un massimo di 35 punti.

Ed invero, a causa di tale illegittima interpretazione, nella scheda di valutazione dei titoli e attività professionale relativa ai ricorrenti, gli stessi, si ribadisce, si sono visti attribuiti 35 punti per l’attività professionale svolta, di cui solo 0,2274 per la maggiorazione ex art. 9 della l. n. 221/68, laddove di contro, in applicazione del più volte citato art. 9, in quanto titolari di farmacia rurale, gli sarebbe spettato un punteggio complessivo di gran lunga superiore (pari a 48,61 in relazione alla nuova posizione occupata nella graduatoria definitiva oggi impugnata).

#### **SUL DANNO**

Attesa la palese sussistenza del *fumus boni iuris*, è altrettanto evidente il *periculum in mora* cui i ricorrenti sarebbero esposti nella (non temuta) ipotesi di mancato accoglimento dell’istanza cautelare.

Ed invero, nelle more del giudizio di merito si determinerebbe (a seguito del c.d. interpello dei vincitori per la scelta delle sedi) la conclusione della procedura concorsuale per cui è controversia e la conseguente assegnazione delle sedi farmaceutiche e apertura delle stesse; e ciò con il conseguente radicarsi di posizioni giuridiche soggettive in capo ai vari concorrenti.

Si rileva, al riguardo, che, ai sensi dell’art. 10 del bando dopo l’approvazione della graduatoria definitiva, la “*Regione Sicilia interpella i candidati vincitori i quali,*

*entro il quinto giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'interpello, devono indicare a pena di esclusione dalla graduatoria, in ordine di preferenza, un numero di sedi messe al concorso pari al numero della propria posizione in graduatoria".*

Ed allora appare evidente come in mancanza della sospensione dei provvedimenti impugnati si determinerebbe in capo ai ricorrenti un grave pregiudizio suscettibile di aggravarsi con il decorso del tempo.

Donde l'evidente sussistenza, nel caso di specie, del danno grave ed irreparabile richiesto dalla legge ai fini della concessione dell'invocata tutela cautelare.

P.Q.M.

**VOGLIA CODESTO ECC.MO TAR**

In sede cautelare, adottare la misura che, secondo le circostanze, appaia più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione di merito, ovvero definire il giudizio con sentenza succintamente motivata già in sede cautelare, in accoglimento del presente gravame.

Nel merito accogliere il ricorso introduttivo del giudizio ed i presenti motivi aggiunti e, per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati nella parte sopra precisata.

Con vittoria di spese.

Li

  
Avv. Girolamo Rubino

N. Raccomandata

76715083432-4



### Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex w/s1510) - St. [H] Ed. 03/04

N. Raccomandata

76715083430-2



### Posteitaliane

N. Raccomandata

76690063480-2



N. Raccomandata

76715083431-3



N. Raccomandata

76690063401-6



### Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex w/s1510) - St. [H] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA  
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	Dott.ssa PORTELLA LARIA GIOVANNA		
	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA	COMUNE	N° CIV. / PROV.
C.A.P.	COMUNE	PROV.	
MITTENTE	AVV. GIROLAMO RUBINO		
	PATROCINANTE INNANZI		
	ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI		
	Via G. Oberdan, 5 - Tel. 091 6528528 - Fax 091 90133 PALERMO		
VIA / PIAZZA	COMUNE	PROV.	
C.A.P.	COMUNE	PROV.	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 43072

Sez. 08

Operaz. 289

Causale: AG

25/07/2016 15:36

Peso gr.: 31

tariffa € 7.70

Affr. € 7.70

Serv. Agg.: (R)

(R)

12/1/2016

12/1/2016

TACCF

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Girolamo Rubino nella mia qualità di procuratore e difensore, del dott. Francesco Agosta (C.F.: GSTFNC49A12C9271L) e la dott.ssa Varrese Maria Antonietta (C.F.:VRRMNT84P45B619L) giusta autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo del 24/06/10, ai sensi dell'art.7 della L. n. 53/94, ho notificato a mezzo spedizione di plico raccomandato A/R in data \_\_\_\_\_ all'ufficio Postale di Palermo il su esteso atto, previa iscrizione al n. 1573/16 del registro cronologico vidimato il 11/09/14

- 1) Alla Dott.ssa Portella Maria Giovanna, residente in Palermo, via Sebastiano La Franca n. 114



c.a.p. 90127

AG 76690063401-6

*Handwritten signature*

- 2) Alla Dott.ssa Pulvirenti Maria, residente in Acireale (CT) nella via Alcide De Gasperi n. 75

c.a.p. 95024

AG 76715083432-4

*Handwritten signature*

- 3) Alla Dott.ssa Monforte Anna Maria, residente in Messina in via dei Mille n. 150 c.a.p. 98123



AG 76715083431-3

*Handwritten signature*

- 4) Al Dott. Pullara Aurelio, residente in Favara (AG), via Cola di Rienzo n. 14 c.a.p. 92026;

AG 76715083430-2

*Handwritten signature*

- 5) Al dott. Barone Sebastiano, residente in Siracusa, via Trento n. 5 c.a.p. 96100



AG 76690063480-2

*Handwritten signature*

**RELAZIONE DI NOTIFICA**  
ai sensi dell'art. 3bis L. 53-1994

Per conto e nell'interesse di:

- 1) DR. Agosta Francesco nato/a a Comiso in data 12/01/1949, residente in Via Provinciale 10, San Biagio della Cima, cod. fisc. GSTFNC49A12C927L;
- 2) DR.SSA Varrese Maria Antonietta nato/a a Canosa di Puglia in data 05/09/1984, residente in Via Ugo Bassi 5, Canosa di Puglia, cod. fisc. VRRMNT84P45B619L;

io sottoscritto Avv. GIROLAMO RUBINO, codice fiscale RBNGLM58P02A089G, girolamorubino@pec.it, con studio a Palermo, Via G. Oberdan n.5, nella qualità di difensore munito di procura alla liti ai sensi dell'art. 83 c.p.c.

nel procedimento: R.G. 1590/2016 registro: Contenzioso Amministrativo, innanzi TAR SICILIA di Palermo ai sensi della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 e successive modifiche,

**HO NOTIFICATO A:**

AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO . codice fiscale ADS80027950825 ai sensi dell'art.170 c.p.c., nella qualità di procuratore costituito di:

- 1) Assessorato della Salute della Regione Siciliana;
- 2) Assessorato della Salute della Regione Siciliana - Dip.to Reg.le per la pianificazione strategica - servizio 7 - Farmaceutica;

mediante spedizione a mezzo PEC alla casella di posta elettronica certificata ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it dell'anzidetto destinatario risultante dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, ai sensi del combinato disposto dell'art. 149 bis c.p.c. e dell'art. 3 bis L. 53/1994

unitamente alla presente relazione di notificazione, sottoscritta con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

**I SEGUENTI DOCUMENTI ALLEGATI**

File: motivi aggiunti al rg 1590/16 - motivi aggiunti al rg 159016.pdf.pdf

impronta SHA256:80F963F0DF22F7C37BD28CDAB35855C7063CA8C2BA7AFF80BC4C131E4423443

Riferimento temporale UTC: 2016-07-13T14:37:40Z

**ATTESTO**

che gli atti allegati, sopra sinteticamente descritti, sono copie informatiche, formate nel rispetto dell'art. 71 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e delle specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. Giustizia del 28 dicembre 2015, dei quali attesto la conformità all'originale analogico in mio possesso.

Palermo, 13/07/2016

Avv. GIROLAMO RUBINO

Girolamo Rubino



**Giudizio pendente innanzi al TAR Sicilia Palermo sez. III, R.G. n. 1154/2016, Dott.ri Agosta e Varrese c/ Assessorato Regionale della Salute e nei confronti della dott.ssa Pulvirenti Maria e c.ti**

**Elenco dei soggetti controinteressati ai fini della notifica per pubblici proclami ex artt. 41 comma 4 e 52 comma 2 c.p.a. nonché ex art. 151 c.p.c., autorizzata giusto Decreto Presidenziale del T.A.R. Sicilia Palermo sez. III, n. 1154 del 26.09.2016**

- 1) **Sig. Bonina Francesco Paolo**, c.f. BNNFNC50S21E854U, residente in Catania nella Via Randazzo n. 19, CAP 95125
- 2) **Sig.ra Pulvirenti Maria**, c.f. PLVMRA67A42C351M, residente in Acireale (CT) nella Via Alcide De Gasperi n. 75, CAP 95024
- 3) **Sig.ra Monforte Anna Maria**, c.f. MNFNMR64R44F158F, residente in Messina nella Via dei Mille n. 150, CAP 98123
- 4) **Sig.ra Jafarpour Sakineh**, c.f. JFRSNH58M47Z224Y, residente in Catania nella Via Ardizzone Gioeni n. 33/c, CAP 95125
- 5) **Sig. Zanghì Antonino**, c.f. ZNGNNN76P15F206G, residente in Rodì Milici (Me) nella Via B. Croce n. 74, CAP 98059
- 6) **Sig.ra Giambalvo Lara**, c.f. GMBLRA70E61G273Z, residente in Palermo nel Viale Regione Siciliana n. 2507, CAP 90145
- 7) **Sig.ra Bombaci Domenica** c.f. BMBDNC63S53F158E, residente in Messina nel Viale dei Tigli n. 26, CAP 98168
- 8) **Sig.ra Pantò Alice**, c.f. PNTLCA78E45G273S, residente in Palermo in Viale Scaduto n. 14, CAP 90144
- 9) **Sig. Valenza Carlo**, c.f. VLNCRL62H10B429B, residente in Palermo in Via Catania n. 28, CAP 90141
- 10) **Sig. Puglisi Giovanni**, c.f. PGLGNN49M23F250J, residente in Aci Sant'Antonio (Ct) nella Via Marchese di Casalotto n. 46, CAP 95025
- 11) **Sig.ra Managò Francesca**, c.f. MNGFNC57T55I600T, residente in Reggio

Calabria nella Via Sottolume n. 28/A, CAP 89134

- 12) **Sig. Barbagallo Salvatore**, c.f. BRBSVT49T02M139H, residente in Zafferana Etnea (CT) nella Via Tonale n.11, CAP 95019
- 13) **Sig. Savoca Marco**, c.f. SVCMRC71L24G273M, residente in Palermo in Via Mariano Stabile n. 24, CAP 90139
- 14) **Sig. Grillo Antonino**, c.f. GRLNNN80L20B202P, residente in Randazzo (Ct) nella Via Buonarroti n. 108, CAP 95036
- 15) **Sig.ra Di Giorio Rosalia**, c.f. DGRRSL68D66F158L, residente in Acquedolci (Me) nella Via Ricca Salerno n. 12/B3, CAP 98070
- 16) **Sig.ra Naccari Clara**, c.f. NCCCLR80H55F158D, residente in Messina nella Via Consolare Pompea “Complesso Miralago” n. 1871, CAP 98165
- 17) **Sig.ra Gambino Laura Lucia Rita Rosaria**, c.f. GMBLLC68T59C351R, residente in Giarre (Ct) nella Via Finocchiaro Aprile n. 8, CAP 95014
- 18) **Sig.ra Catalano Grazia Maria Anna**, residente in Sciacca (Ag) nella Via Slovenia n.12, CAP 92019
- 19) **Sig.ra Franchina Daniela**, c.f. FRNDNL61L44F848I, residente in Catania nella Via Guglielmo Oberdan n. 125, CAP 95129
- 20) **Sig.ra Portelli Maria Rita**, c.f. PRTMRT60T68H194W, residente in Palermo nella Via Giovanni Campolo n.72, CAP 90145
- 21) **Sig. Di Silvestri Elio**, c.f. DSLLEI52E20C351U, residente in San Gregorio di Catania (CT), Via Cristoforo Colombo n.1, CAP 95027
- 22) **Sig. Patanè Emanuele**, c.f. PTNMNL71T28A028E, residente in Mascali (Ct) nella Via Etnea n. 122, CAP 95016
- 23) **Sig. Grimaldi Marco**, c.f. GRMMRC78E30G273F, residente in Termini Imerese (Pa) nella Via Falcone e Borsellino n. 100/B, CAP 90018
- 24) **Sig.ra Fioravanti Tindara**, c.f. FRVTDR56E44B198X, residente in Brolo (Me) nella Via Trento n. 128, CAP 98061

- 25) **Sig.ra Pettinato Antonietta Maria**, c.f. PTTNNT58T59A070C, residente in Catania nella Via Grazia Deledda n. 2, CAP 95128
- 26) **Sig. Calafiore Salvatore**, c.f. CLFSVT74P12A494D, residente in Sortino (Sr) nella Via Archimede n. 8, CAP 96010
- 27) **Sig.ra Montalto Maria Rosalia**, c.f. MNTMRS63R65F158B, residente in Milazzo (Me) nella Via Col. Francesco Magistri n. 4, CAP 98057
- 28) **Sig.ra Gallitto Carmela**, c.f. GLLCML64M59G267C, residente in Catania nella Via S. Gaetano n. 7, CAP 95100
- 29) **Sig.ra Siracusa Maria Angela**, c.f. SRCMNG50A42C351F, residente in Aci Castello (Ct) nella Via Stazione n. 4, CAP 95021
- 30) **Sig.ra Castiglione Marzia Marcella**, c.f. CSTMZM76H65C351B, residente in Catania nella Via Galermo n. 210, CAP 95123
- 31) **Sig. Paternò Massimo Antonio**, c.f. PTRMSM67A22B429Z, residente in Palermo nel Viale delle Alpi n. 56, CAP 90144
- 32) **Sig.ra Curreri Lidia**, c.f. CRRLDI76B61G975C, residente in Cefalù (Pa) nella Via Carlo Ortolani di Bordonaro n. 38, CAP 90015
- 33) **Sig.ra Cascio Patrizia**, c.f. CSCPRZ59S69G273G, residente in Palermo nella Via Liguria n.31, CAP 90144
- 34) **Sig. Marino Giuseppe**, c.f. MRNGPP64E19I754M, residente in Siracusa nella Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 4/E, CAP 96100
- 35) **Sig. Giuffrida Mario**, c.f. GFFMRA79P10B202R, residente in Maletto (Ct) nella Via Michelangelo n. 25, CAP 95035
- 36) **Sig.ra Bianco Rita**, c.f. BNCRTI76T48C286R, residente in Palermo nella Via Barone Bivona 5, CAP 90127
- 37) **Sig. Di Marco Salvatore**, c.f. DMRSVT60E30B615C, residente in Palermo nella Via Bronte n.26, CAP 90135
- 38) **Sig.ra Busa Barbara**, c.f. BSUBBR77E48F158H, residente in Catania nella Via S.Rosa da Lima 12/A, CAP 95123

- 39) **Sig.ra Cascone Valentina**, c.f. CSCBNT78B54H163R, residente in Comiso (RG) nella Via XXV luglio n. 18, CAP 97013
- 40) **Sig.ra Cacciaguerra Giovanna**, c.f. CCCGNN58H46A494F, residente in Augusta (Sr) nella Via Principe Umberto n. 79, CAP 96011
- 41) **Sig.ra Maggio Benedetta**, c.f. MGGBDT58H41G273D, residente in Altofonte (Pa) nel Viale del Fante n. 77, CAP 90030
- 42) **Sig.ra Caruso Sebastiana**, c.f. CRSSST70R70F943X, residente in Avola (Sr) nella Via Palestro n. 18 CAP, 96012
- 43) **Sig.ra Piraino Marina**, c.f. PRNMMRN49L46C074D, residente in Palermo nella Via Autonomia Siciliana n.25, CAP 90143
- 44) **Sig.ra Parisi Valeria**, c.f. PRSVLR74S55D960A, residente in Canicattì (Ag) nella Viale Ten. Col. La Carrubba n. 14, CAP 92024
- 45) **Sig.ra Pensabene Giovanna**, c.f. PNSGNN48M67G273U, residente in Palermo in Via Goethe n. 71, CAP 90138
- 46) **Sig.ra Arrigo Eleonora**, c.f. RRGLNR78S70F158G, residente in Messina nella Via Annibale, seconda traversa, 39 Camaro Superiore, CAP 98151
- 47) **Sig. Obiso Rosario**, c.f. BSORSR63E22B385I, residente in Marsala (Tp) nella Via Salemi n. 23, CAP 91025
- 48) **Sig.ra Papaleo Giuseppina**, c.f. PPLGPP57H43H574A, residente in Rosolini (Sr) nella Via San Domenico Savio n. 67, CAP 96019
- 49) **Sig.ra Di Martino Giuseppa Cinzia Antonella**, c.f. DMRGPP66A53C927X, residente in Enna nella Via Donizetti n.22, CAP 94100
- 50) **Sig.ra Russo Rosa Maddalena**, c.f. RSSRSO53P58F158X, residente in Barcellona Pozzo di Gotto (Me) nella Via Cicerata n. 182, CAP 98051
- 51) **Sig.ra Tuzza Maria Lina Santa**, c.f. TZZMLN74L70C351I, residente in Francofonte (Sr) nella Via Mentana n. 6, CAP 96015
- 52) **Sig.ra Raccuia Angela**, c.f. RCCNGL56B60F951H, residente in Tripi (Me) nella Via S. Onofrio n. 3, CAP 98060

- 53) **Sig.ra Marrano Letizia Grazia**, c.f. MRRLZG66S48C351X, residente in Mascalucia (Ct) nel Corso San Vito n. 174/s, CAP 95030
- 54) **Sig. Consoli Antonio**, c.f. CNSNTN63T15G273L, residente in Tremestieri Etneo (Ct) nella Via San Giovanni La Punta n. 4, CAP 95030
- 55) **Sig. Anastasi Salvatore**, c.f. NSTSVT49M26B202H, residente in Bronte (Ct) nella Via Enrico De Nicola n. 1, CAP 95034
- 56) **Sig.ra Grazia Erica**, c.f. GRZRCE81E65G273K, residente in Palermo in Via Giuseppe Lanza di Scalea n. 325, CAP 90146
- 57) **Sig.ra La Spina Agata**, c.f. LSPGTA66S54C351C, residente in Ragalna (Ct) nella Via Padre Franco n. 2, CAP 95030
- 58) **Sig. Nicolosi Lorenzo**, c.f. NCLLNZ51C05C351Y, residente in S. Giovanni La Punta (Ct) nella Via Donizetti n. 58, CAP 95037
- 59) **Sig. Panebianco Marco**, c.f. PNBMRC72B20C351W, residente in Acireale (Ct) nella Via Salvatore Vigo n. 96,n CAP 95024
- 60) **Sig.ra Marchesini Donatella**, c.f. MRCDTL75C55F158M, residente in Messina nella Via Pietro Castelli n. 18, CAP 98122
- 61) **Sig.ra Mantione Maria**, c.f. MNTMRA50P41G273G, residente in Palermo in Via Tommaso Natale, n. 93/G, CAP 90146
- 62) **Sig. Bonvissuto Calogero Massimo**, c.f. BNVCGR76T27D960O, residente in Palermo in Largo Rahman, n. 213, CAP 90135
- 63) **Sig.ra Giandalia Giulia**, c.f. GNDGLI72H57G273G, residente in Palermo nella Via Marchese Ugo n. 26, 90141
- 64) **Sig.ra Lombardo Cinzia**, c.f. LMBCNZ75L50H163L, residente in Raffadali (Ag) nella Via F/5 n. 21, CAP 92015
- 65) **Sig.ra Dimartino Rita**, c.f. DMRRTI61S66H163F, residente in Ragusa nella Via Portovenere n. 114, 97100
- 66) **Sig. Romania Alessandro**, c.f. RMNLSN82R16C351F, residente in Catania nella Via Napoli n.63, CAP 95127

- 67) **Sig.ra Di Gloria Teresa Maria**, c.f. DGLTSM71H49C351E, residente in Mascalucia (Ct) nella Via Mameli n. 51, CAP 95030
- 68) **Sig.ra Catalano Carmen**, c.f. CTLCMN76B45C351L, residente in Catania nella Via Nuovalucello n. 3, CAP 95126
- 69) **Sig.ra Piazza Maria Enza**, c.f. PZZMRA56C55A089N, residente in Agrigento nella Via Alessio di Giovanni n.7/A, CAP 92100
- 70) **Sig.ra Scarcella Tiziana**, c.f. SCRTZN61P41L331R, residente in Trapani nella Via Giuseppe De Luca n. 14, CAP 91100
- 71) **Sig.ra Ficani Gaetana Maria**, c.f. FCNGNM60T57I533Z, residente in Pantelleria (Tp) nella Via Tracino n. 35, CAP 91017
- 72) **Sig.ra Butera Francesca**, c.f. BTRFNC77R44B428A, residente in Sant'Agata Li Battiati (Ct) nella Via Salvatore Quasimodo n. 19, CAP 95030
- 73) **Sig.ra Calderone Simona**, c.f. CLDSMN78L55G273O, residente in Palermo nella Piazza V.E.Orlando n. 42, CAP 90138
- 74) **Sig.ra Calcagno Rosa Maria**, c.f. CLCMRM55R44C351W, residente in Letojanni (Me) nella Contrada Silemi Alta Tropicana Residence PAL P/O, CAP 98037
- 75) **Sig. Privitera Antonino**, c.f. PRVNNN48L31C351K, residente in Gravina di Catania (Ct) nella Via Marconi n. 55, CAP 95030
- 76) **Sig.ra Gialdi Alessandra**, c.f. GLDLSN78A42C351O, residente in Catania nella Via G. Oberdan n. 122, CAP 95128
- 77) **Sig. Giummarra Carmelo**, c.f. GMMCML70D11H163R, residente in Comiso (Rg) nella Via Generale Antonio Cascino n. 65, CAP 97013
- 78) **Sig. Licitri Sergio**, c.f. LCTSRG68L31F158H, residente in Messina nella Via N. Panoramica n. 1416, CAP 98168
- 79) **Sig. Giummi Carmelo**, c.f. GMMCML82R08F206T, residente in Mandanici (Me) nella Via Ilici n. 2, CAP 98020

- 80) **Sig. Blunda Giancarlo**, c.f. BLNGRC62E30L331G, residente in Montecatini Terme (PT) nella Via della Vittoria n. 10, CAP 51016
- 81) **Sig.ra Tumino Giovanna**, c.f. TMNGNN60L54H163I, residente in Ragusa nella via Zama n. 12, CAP 97100
- 82) **Sig. Leanza Ugo**, c.f. LNZGUO73B22C351N, residente in Cesarò (ME) nella via Regina Elena n.43, CAP 98033
- 83) **Sig.ra Vizzini Maria Lea**, c.f. VZZMRL80E59G511H, residente in Petralia Soprana (PA) nel Bivio Madonnuzza snc, CAP 90026
- 84) **Sig. Galante Giuseppe**, c.f. GLNGPP78D16D423J, residente in Partanna (TP) nella via La Masa n. 81, CAP 91028
- 85) **Sig. Cali Rino**, c.f. CLARNI50D22G273K, residente in Palermo (PA) in Via Francesco Laurana n. 20, CAP 90143
- 86) **Sig. Rizzo Salvatore**, c.f. RZZSVT52H02F217M, residente in Catania nella via Vittorio Emanuele Orlando n. 115, CAP 95127
- 87) **Sig.ra Previte Antonietta Maria**, c.f. PRVNNT70A46Z614N, residente in San Pier Niceto (ME) nella via Senatore P. Pitrone n. 104/A, CAP 98045
- 88) **Sig.ra Damiano Francesca Maria**,k c.f. DMNFNC85L60G377I, residente in Gioiosa Marea (ME) nella via Caltanissetta n. 1/A, CAP 98063
- 89) **Sig.ra Lannino Maria**, c.f. LNNMRA82D42G273P, residente in Palermo (PA) in Via E.Oliveri Mandalà n.19, CAP 90146
- 90) **Sig.ra Lauricella Giovanna**, c.f. LRCGNN53R55E209H, residente in Agrigento (AG) nella via Santa Rita da Cascia n.20, CAP 92100
- 91) **Sig.ra Panico Anna Maria**, c.f. PNCNMR54E48I754B, residente in San Giovanni la Punta (CT) nella via per Aci Bonaccorsi n. 42, CAP 95037
- 92) **Sig.ra Interlicchia Silva**, c.f. NTRSLV67L56G580I, residente in Gravina Catania (CT) nella via Gramsci n. 3, CAP 95030
- 93) **Sig.ra Oliveri Barbara**, c.f. LVRBBR75E64D086U, residente in Carini (PA)

nella via Gioacchino Rossini, CAP 90044

- 94) Sig.ra Settineri Giuseppa**, c.f. STTGPP62C71F158X, residente in Messina nella via Nuova Panoramica dello stretto n. 1390, CAP 98168
- 95) Sig.ra Zillitto Nunzia**, c.f. ZLLNNZ59P54I864V, residente in Siracusa nel Viale delle Scala Greca n. 181/f, CAP 96100
- 96) Sig. Vinci Alberto**, c.f. VNCLRT68L28C351Y, residente in San Gregorio di Catania (CT) nella via Sgroppillo n. 25, CAP 95027
- 97) Sig.ra Scibetta Paolina**, c.f. SCBPLN80C43F830F, residente in Palermo nella Via Sampolo n. 48, CAP 90143
- 98) Sig.ra Guido Maria Ausilia**, c.f. GDUMSL75S56G371N, residente in Catania nella Via Giuseppe Verdi n. 60, CAP 95129
- 99) Sig.ra Barbera Rosaria**, c.f. BRBRSR60P47F158B, residente in Messina nella Piazza Francesco Guardione n. 210, CAP 98123
- 100) Sig. Puleo Salvatore**, c.f. PLUSVT51R18C351D, residente in Nicolosi (CT) nella via Giacomo Leopardi n.28 b, CAP 95030
- 101) Sig.ra Pecoraro Lucia**, c.f. PCRLCU74T50G273L, residente in Altavilla Milicia (PA) nella via Loreto n. 16, CAP 90010
- 102) Sig.ra Azzolina Maria**, c.f. ZZLMRA51B42G580T, residente in Piazza Armerina (EN) nella via T. Tasso n. 34, CAP 94015
- 103) Sig.ra Abbruscato Zemira**, c.f. BBRZMR74R67C351F, residente in Agrigento nella via Zuccagni Orlandini III trav. 8b, CAP 92100
- 104) Sig.ra Marrasso Giuseppina**, c.f. MRRGPP84S55D122A, residente in Mascalucia (CT) nella via Belvedere n. 19, CAP 95030
- 105) Sig.ra Sipala Marylinda**, c.f. SPLMYL80L50C351R, residente in Palagonia (Ct) nella via Fornelli n. 49, CAP 95046
- 106) Sig. Spadaro Angelo**, c.f. SPDNGL60E16C351X, residente in Belpasso (CT) nella via Roma n.256m, CAP 95032

- 107) **Sig. Prezzavento Orazio**, c.f. PRZRZO61C10G371K, residente in Nicolosi (CT) nella via F.lli Gemmellaro n. 98, CAP 95030
- 108) **Sig. Galatioto Filippo**, c.f. GLTFPP64B05L331M, residente in Marsala (TP) in Contrada Cuore di Gesù n. 571/N CAP 91025
- 109) **Sig. Pullara Aurelio**, c.f. PLLRLA73E07A089L, residente in Favara (AG) nella via Cola di Rienzo. n. 14, CAP 92026
- 110) **Sig. Velardita Alberto**, c.f. VLRLRT68P08C351W, residente in Caltagirone (CT) nella via Manfredi Modica n.21, CAP 95041
- 111) **Sig. ra Cangiano Antonina**, c.f. CNGNNN63E52C351A, residente in San Gregorio di Catania (CT) nella via Macello n. 3, int. 3, CAP 95027
- 112) **Sig. Zicari Gerlando**, c.f. ZCRGLN74T03G273T, nato a Palermo, il 3 dicembre 1974, Ordine dei Farmacisti della Provincia di Agrigento, iscrizione al numero 932 data 10 gennaio 2002
- 113) **Sig. Borrometi Federico**, c.f. BRRRFRC76B01F158O, residente in Messina in C.da Conca D'Oro SNC - Condominio S. Francesco di Paola. CAP 98168
- 114) **Sig.ra Guarcello Annalisa**, c.f. GRCNLS79A66G273P, residente in Palermo nella Via Michele Titone n.14 CAP 90129
- 115) **Sig.ra Gargagliano Antonina**, c.f. GRGNNN54T63G273G, residente in Palermo nella Via Saverio Scrofani n. 60 CAP 90143
- 116) **Sig. Casiglia Piero**, c.f. CSGPRI7ID25C35IT, residente in Catania nella via Principe Nicola n.1 12, CAP 95127
- 117) **Sig.ra Sirna Valeria Maria Grazia**, c.f. SRNVRM81R41I199E, residente in Sant'Agata di Militello (ME) nella via Medici n. 44/G, CAP 98076
- 118) **Sig.ra Poidomani Ignazia**, c.f. PDMGNZ56L68F258B, residente in Modica (RG) nella via Modica Ispica n. 1/Ni, CAP 97015
- 119) **Sig.ra Novara Apollonia**, c.f. NVRPLN78A5413423M - residente in Trapani nella Strada Guarrato n. 24, CAP 91100
- 120) **Sig.ra Pantò Marianna**, residente in Tremestieri Etneo (CT), Via Novaluce

n.50 CAP 95030

- 121) Sig. Misuraca Giovanni**, c.f. MRSGNN71R06G273T, residente in Palermo nella Via Luigi Vanvitelli n.36, CAP 90145
- 122) Sig.ra Di Paola Maria Antonietta**, c.f. DPLMNT65S54G273S, residente in Palermo nel Piazzale del Fante n. 62, CAP 90146
- 123) Sig. Scarfone Giovanni**, c.f. SCRGNN64H29G082K, residente in Sant'Alessio Siculo (ME) nella via Giovanni Satullo n. 1 CAP 98030
- 124) Sig.ra Bonaccorso Sabrina**, c.f. BNCSRN68L42C342H, residente in Catania nella via Leonardo Da Vinci n. 26, CAP 95128
- 125) Sig.ra Mattia Liliana Irene**, c.f. MTTLNR57E46F065Q, residente in Catania nella Via Sant'Alfio n. 21/A, CAP 95125
- 126) Sig. Scaminaci Sebastiano**, c.f. SCMSST71E17C351K, residente in Caltagirone (CT) nella via Salvo D'Acquisto snc, CAP 95041
- 127) Sig.ra Petrina Antonella**, c.f. PTRNNL58M42B470K, residente in Montemarciano (AN) nella via Umberto I n.6, CAP 60018
- 128) Sig. Nicotra Angelo**, c.f. NCTNGL69C23C351X, residente in Biancavilla (CT) nella via Via Delle Azalee n. 11, CAP 95033
- 129) Sig.ra Piemonte Agata**, c.f. PMNGTA70S58C351S, residente in Castel di Ludica (CT) nella via San Giuseppe SNC, CAP 95040
- 130) Sig. Pandolfo Ignazio Ettore**, c.f. PNDGZT58S30H700D, residente in Salemi (TP) nella via Matteotti n. 175, CAP 91018
- 131) Sig. Scacco Antonio**, c.f. SCCNTN64B05C351B, residente in Catania nel Viale Andrea Doria n. 41, CAP 95125
- 132) Sig. Nicosia Paolo**, c.f. NCSPLA76T14G273V, residente in Palermo in Via Aspasia n. 9 CAP 90146
- 133) Sig.ra Di Caro Adele**, c.f. DCRDLA69P48A089A, residente in Agrigento nella via Pietro Nenni n.36, CAP 92100

- 134) **Sig. Bonaccorso Mario**, c.f. BNCMRA76E20C35IJ, residente in Tremestieri Etneo (CT) nella Via Degli Ulivi n. 7/9, CAP 95030
- 135) **Sig.ra Macaluso Maria Rita**, c.f. MCLMRT78E57G2730, residente in Partinico (PA) nella via Machiavelli n. 47, CAP 90047
- 136) **Sig.ra Ficarra Santina**, c.f. FCRSTN74R66F158R, residente in Messina nella via Panoramica dello stretto n. 1188, CAP 98168
- 137) **Sig.ra Cupani Cinzia**, c.f. CPNCNZ66B41B602D, residente in Catania nella via Oliveto Scammacca n. 16, CAP 95127
- 138) **Sig. Serges Giuseppe**, c.f. SRGGPP54E29C351B, residente in Lentini (SR) in C/da S. Antonio snc, CAP 96016
- 139) **Sig.ra Bandieramonte Carmelina Rosa**, c.f. BNDCML62P62Z614C, residente in Adrano (CT) nella via Ducezio n. 3, CAP 95031
- 140) **Sig. Strano Antonino**, c.f. STRNNN54M15F246H, residente in Misilmeri (PA) nella via Michele Catti n. 47c, CAP 90036
- 141) **Sig.ra Francavilla Maria Giuseppina**, c.f. FRNMGS64C59G211B, residente in Tremestieri Etneo (CT) nella via Bertoni n.5, CAP 95030
- 142) **Sig.ra Bonasera Roberta**, c.f. BNSRRT70C46I754T, residente in Siracusa nella via Monte Renna n. 80/13-int. 14, CAP 96100
- 143) **Sig. Galante Gianluca**, c.f. GLNGLC79E17H163B, residente in Ragusa nella via Cultraro n. 4, CAP 97100
- 144) **Sig. Termini Emanuele**, c.f. TRMMNL76B12G273Q, residente in Palermo nella Via Bellinzona n. 15/B, CAP 90146
- 145) **Sig.ra Artale Loredana Eleonora Elisabetta**, c.f. RTLLDN63D45C351O - residente in Catania nella Piazza del Beato Angelico n. 6, CAP 95125
- 146) **Sig. Di Iorio Francesco**, c.f. DRITFNC74T01G317G, residente in Lamezia Terme nella via V. Bilotta n. 2, CAP 88046
- 147) **Sig. Scarfalloto Filippo Maria**, c.f. SCRFPP74C02C351M, residente in Catenanuova (EN) nella via Centuripe n. 18, CAP 94010

- 148) Sig.ra Catalano Giovannella**, c.f. CTLGNN82C43G273Z, residente in Alcamo (TP) nella via Per Monte Bonifato n. 15, CAP 91011
- 149) Sig.ra Scoto Giovanna Maria**, c.f. SCTGNN49C46C351T, residente in San Gregorio di Catania (CT) nella via Sgroppillo n. 25, CAP 95027
- 150) Sig.ra Fazio Rita**, c.f. FZARTI79P44FI58T, residente in Messina nella via Minissale alto cpl. Orchidea n.16.1, CAP 98125
- 151) Sig. Botto Marco**, residente in Palermo nella Via Papa PIO X n. 18 CAP 90142
- 152) Sig.ra Alabiso Anna Maria**, c.f. LVSNMR56R53E573F, residente in Catania nella via XXXI Maggio n.45, CAP 95123
- 153) Sig. Savarino Pompeo**, c.f. SVRPMP77E02G273W, residente in Ravanusa (AG) nel Viale Lauricella, CAP 92029
- 154) Sig.ra La Russa Raffaella**, c.f. LRSRFL71C48A089U, residente in Roma nel Viale di Trastevere n. 220, CAP 00153
- 155) Sig.ra Iabichella Giuseppina**, c.f. BCHGPP59P48F258V, residente in Modica (Rg) nella Via Loreto Gallinara n.1/3, CAP 97015
- 156) Sig. Barracco Guido**, c.f. BRRGDU84L13F061B, residente in Mazara del Vallo (TP) nel Lungomare San Vito n. 63, CAP 91026
- 157) Sig. Marsala Vincenzo**, c.f. MRSVCN71L07G273U, residente in Villabate (PA) nella via Umberto In. 59, CAP 90039
- 158) Sig. Indelicato Sergio**, c.f. NDLSRG82P17G273W, residente in Palermo nella Via Villa de Gregorio n. 7 CAP 90145
- 159) Sig.ra Leonardi Agata Maria Loredana**, c.f. LNRGMR78H58C351Q - residente in Trecastagni (CT) nella via Francesco Crispi n. 46, CAP 95039
- 160) Sig.ra Gentile Barbara**, c.f. GNTBBR73P60C351A, residente in Scordia (CT) nella via Principessa di Piemonte n. 46, CAP 95048
- 161) Sig.ra Di Pietro Antonella**, c.f. DPTNNL63S41C351Y, residente in Catania

- nella Piazza Michelangelo Buonarroti n. 22, CAP 95126
- 162) Sig. Floccari Vincenzo**, c.f. FLCVCN64L27F112R, residente in Messina nella via La Farina n. 183, CAP 98123
- 163) Sig. Ippolito Maria**, c.f. PPLMRA60A64C356Y, residente in Palermo nella Via S. La Franca n. 5, CAP 90127
- 164) Sig.ra Paternò Grazia Stefania**, c.f. PTRGZS80D47C351I, residente in Catania nella via Trieste n. 7, CAP 95100
- 165) Sig.ra Spampinato Federica**, c.f. SPMFRC77L67C651V, residente in Mascalucia (CT) nella via Antonio Reina n. 13, CAP 95030
- 166) Sig.ra Ferrara Dorian**a, c.f. FRRDRN59M70D009F, residente in Corleone (PA) nella via San Giacomo Snc, CAP 90034
- 167) Sig.ra Filocamo Angela**, c.f. FLCNGL78M48FI 58H, residente in Messina nel Viale Giostra Coop. La Gazzella n. 7 lotto Pal. Q/1, CAP 98121
- 168) Sig.ra Albanese Antonella**, c.f. LBNNNL81A42G273U, residente in Palermo. nella Via Alessandro La Marmora n. 75 CAP 90143
- 169) Sig. Buscemi Giuseppe**, c.f. BSCGPP72L28C351B, residente in Catania nella via Pacini n. 35, CAP 95131
- 170) Sig.ra Genovese Francesca**, c.f. GNVFNC80T50H224, residente in Reggio di Calabria nella c.da S. Domenica Terreti n. 10, CAP 89126
- 171) Sig.ra Rosso Emanuela Rita Vittoria Paola**, c.f. RSSMLR74R46C351D, residente in Catania in Corso Italia n. 69, CAP. 95 129
- 172) Sig.ra Vassallo Rosanna**, c.f. VSSRNN67C47C351W, residente in Aci Castello (CT) nella via Livorno n. 3, CAP 95021
- 173) Sig.ra Veca Lucia**, c.f. VCELCU61A58C351E, residente in Catania, nel Corso Sicilia n. 24, CAP 95024
- 174) Sig. Torrisi Giuseppe**, c.f. TRRGPP57L23A0280, residente in Acireale (CT) nella Via Calvario n. 17 CAP 95024

- 175) **Sig.ra Mero Anna**, c.f. MRENN79M71D423T, residente in Venezia nella Via Istria n. 30, CAP 30174
- 176) **Sig.ra Capizzi Maria Grazia**, c.f. CPZMGR76E44D960H, residente in Riesi (CL), nella Via Principe Umberto n. 37, CAP 93016
- 
- 177) **Sig.ra Tomasello Barbara Maria Rita**, c.f. MSBBR78C44C351J, residente in Belpasso. nella Via Roma 72, CAP 95032
- 178) **Sig. Bonaccorso Mario**, c.f. BNCMRA74S30C351L, residente in Catania nel Viale G. Lainò n. 4, CAP 95126
- 179) **Sig.ra Gruttadauria Roberta Francesca**, c.f. GRTRRT79H66G273X, residente in Catania nella Via Etnean. 688, CAP 95128
- 180) **Sig.ra Venuti Luisa**, c.f. VNTLSU76S50G273Q, residente in Cinisi (PA) nella Via Cristoforo Colombo, CAP 90045
- 181) **Sig. Alagna Dario**, c.f. LGNDRA84R04G273C, residente in Palermo nella Via Giovanni Campolo 4 CAP 90145
- 182) **Sig. Prosa Nicolò**, c.f. PRSNCL84D09D423D, residente in Castellammare del Golfo (TP), nella Via Costantino 85, CAP 91014
- 183) **Sig. Puglia Antonino Sebastiano**, c.f. PGLNNA64A04E773T, residente in Milazzo (Me), nella C.da Baronia, n. 167, CAP 98057
- 184) **Sig. Sciascia Giuseppe**, c.f. SCSGPP48R01C356A, residente in Terrasini (Pa), nella Via Calarossa snc. CAP 90049
- 185) **Sig.ra Calì Maria Giuseppina** - C.F. CLAMGS58C58I754, residente in Noto (Sr). nella Via dei Mille n. 141/B, Palazzina E, CAP 96017
- 186) **Sig. Pititto Paolo**, c.f. PTTPLA72T09G273E, residente in Palermo nella Via Sferracavallo 103 CAP 90147
- 187) **Sig.ra Castronovo Mariangela**, c.f. CSTMNG49R58E209Z, residente in Delia(CL) nella Via Torino, 77, CAP 93010

- 188) Sig.ra Agate Vita Luisa**, c.f. GTAVLS58M44E974N, residente in Marsala (TP), nella C.da Pispisia 815/e, CAP 91025
- 189) Sig.ra Durante Stefania**, c.f. DRNSFN72S61G273U, residente in Palermo nella Via Castellana 64 CAP 90135
- 190) Sig. Migliore Giuseppe Salvatore**, c.f. MGLGPP60B19A014W, residente in Acate (RG), nella Piazza Libertà, n. 14, CAP 97011
- 191) Sig. Spina Vito**, c.f. SPNVTI83P14D423Q, residente in San Vito Lo Capo (TP) nella C.da La Piana CAP 91010
- 192) Sig.ra La Terra Pirrè Rosa**, c.f. LTRRSO59C62M088W, residente in Santa Croce Camerina (RG) nel Corso Oceano Indiano n. 31, CAP 97017
- 193) Sig.ra Baglio Carolina Maria**, c.f. BGLCLN54T65D861D, residente in Torregrotta (ME), nella Via Nazionale n. 95, CAP 98040
- 194) Sig.ra Caleca Maria**, c.f. CLCMRA80L56ZO112L, residente Partinico (PA), nella Via Novelli n. 33, CAP 90047
- 195) Sig. Ruggeri Ezio**, c.f. RGGZEI65B21H519F, residente in Cornaredo (MI). nella Via Garibaldi n. 70, CAP 20010
- 196) Sig.ra Giangrande Maria**, c.f. GNGMRA55P44F377D, residente in Monreale (PA), nella Via Altofonte n. 67, CAP 90046
- 197) Sig. Zangla Giuseppe Maria**, c.f. ZNGGPP75P11A5381, residente in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), nella Via San Rocco n. 99, CAP 98051
- 198) Sig. Cavarra Antonino**, c.f. CVRNNN65S06H574H, residente in Rosolini (SR), nella Via Lorefice n. 12, CAP 96019
- 199) Sig. Giorgi Vincenzo**, c.f. GRGVCN76R05G273Z, residente in Campobello di Mazara (TP), nella Via Risorgimento n. 98, CAP 91021
- 200) Sig. Pisciotta Gianfranco**, c.f. PSCGFR82R16G273C, residente in Camporeale (PA). nella Via Verga n. 17, CAP 90048
- 201) Sig.ra Castrogiovanni Maria Grazia**, c.f. CSTMGR79B52G273M,

- residente in Torretta (PA), nella Via A. De Gasperi n. 37/b, CAP 90040
- 202) Sig.ra Mingoia Donatella**, c.f. MNGDTL71A43G273Z, residente in Mussomeli (CL), nella Via Gramsci snc, CAP 93014
- 203) Sig.ra Piraino Giulia**, c.f. PRNGLI65D70G273O, residente in Bagheria (PA), nel Corso Baldassarre Scaduto n. 103/b, CAP 90011
- 204) Sig.ra Semilia Grazia**, c.f. SMLGRZ61P45G273Y, residente in Palermo nella Via Danimarca n. 50, CAP 90146
- 205) Sig. Russo Francesco**, c.f. RSSFNC51T13G273W, residente in Sant'Alfio (CT), nella Via Cavour n. 27, CAP 95010
- 206) Sig.ra Dovì Adele**, c.f. DVODLA63C66G273L, residente in Palermo nella Piazza Leoni 5/D, CAP 90143
- 207) Sig.<sup>lla</sup> Gianfortuna Benedetta**, c.f. GNFBBDT80P55C523C, residente in Palermo nella Via delle Pleiadi n. 3, CAP 90124
- 208) Sig. Gentile Agostino**, c.f. GNTGTN50M04G273K, residente in Palermo nella Via Regione Siciliana N/O n. 1325 90135
- 209) Sig.ra Facciola Gabriella**, c.f. FCCGRL69E71F158K, residente in Messina, nella Via Ducezio 40 CPL ARALIA, scala F, CAP 98122
- 210) Sig.ra Licciardello Mara**, c.f. LCCMRA80E61C351B, residente in Mascali (CT), nella Via Spiaggia n. 32, CAP 95016
- 211) Sig. Calì Letterio**, c.f. CLALTR75A0IZ103K, residente in Messina nella Coop Azzurra, C.da Cianciolo Zafferia, CAP 98127
- 212) Sig.ra Puccio Federico**, c.f. PCCFRC86A65G273R, residente in Capaci (PA), nella Via Bonomo. n. 13, CAP 90040
- 213) Sig.ra Sanzone Loredana**, c.f. SNZLDN70R41G273D, residente in Palermo nel Viale Strasburgo n. 278, CAP 90146
- 214) Sig.ra Scarfone Rosa**, c.f. SCRRSO63B62G082K, residente in Santa Teresa

di Riva (ME), nella Via Regina Margherita n. 503, CAP 98028

**215) Sig.ra Pompeo Flora**, c.f. PMPFLR77E44F061Y, residente in Castelvetro (TP), nella Via Leonardo Centonze n. 5 CAP 91022

**216) Sig.ra Leonardi Camilla Pina Antonia Sofia**, c.f. LNRCLL65H67C351M, residente in Aci Castello (CT), nella Via Fornace n. 20, CAP 95021

**217) Sig. Bonomo Luca**, c.f. BNMLCU75C27F158M, residente in Messina nella Via Consolare Pompea 1459 Vill. S. Agata, CAP 98166

**218) Sig.ra Mieli Germana**, c.f. MNLGMN60C6IH501O, residente in Palermo nei Corso Alberto Amedeo n. 94, CAP 90138

**219) Sig.ra Portella Maria Giovanna**, c.f. PRTMGV58A67E390S, residente in Palermo, nella Via Sebastiano La Franca, n. 114, CAP 90127

**220) Sig. Ganduscio Gaspare**, c.f. GNDGPR78R18H269X, residente in Ribera (AQ). Corso Regina Margherita n. 105, CAP 92101

**221) Sig. Barone Sebastiano**, residente in Siracusa nella Via Trento, n. 5, CAP 96100



Publicato il 26/09/2016

N. 01154/2016 REG.PROV.PRES.

N. 01590/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1590 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Francesco Agosta e Varrese Maria Antonietta, rappresentati e difesi dagli avvocati Donato Ivo Tiri C.F. TRIDTV68E19A225G, Roberto Morra C.F. MRRRRT76H22B619Q e Girolamo Rubino C.F. RBNGLM58P02A089G, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Palermo, via G. Oberdan, 5;

*contro*

Regione Sicilia Assessorato della Salute, Dip. Reg. per la Pianificazione Strategica Serv.7 Farmaceutica, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvoc. distrett. dello Stato di Palermo, e presso la stessa domiciliati in Palermo, via A. De Gasperi 81;

*nei confronti di*

Maria Pulvirenti, rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Pullara C.F. PLLLSU76C70A089X e Oriana Ortisi C.F. RTSRNO75S42C351R, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria del Tar in Palermo, via Butera, 6;

Anna Maria Monforte e Sebastiano Barone non costituiti in giudizio;  
Maria Giovanna Portella, Aurelio Pullara, rappresentati e difesi dall'avvocato Luisa Pullara C.F. PLLLSU76C70A089X, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria Tar in Palermo, via Butera, 6;

*per l'annullamento*

quanto al ricorso principale e quanto al ricorso per motivi aggiunti.

- del D.D.G. n. 1229/2016 dell'Assessorato della Salute, Dipartimento Regionale per la pianificazione strategica, datato 04.07.2016, avente ad oggetto "Approvazione della graduatoria degli idonei per l'assegnazione di sedi farmaceutiche in Sicilia" con il quale è stata approvata "la graduatoria dei candidati al concorso straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti e/o di nuova istituzione in Sicilia, ai sensi dell'art. 11 D.L. 1/2012, convertito con modificazioni in legge 27/2012, bandito con D.D.G. n. 2782 del 24.12.2012 ...";

- della nota prot. n. 34230 del 15/4/16, ricevuta in data 22/4/16, dell'Assessorato della Salute, Dipartimento Regionale per la pianificazione strategica avente ad oggetto "concorso straordinario per l'assegnazione di n. 222 farmacie in Sicilia. Richiesta di rettifica della valutazione dei titoli di servizio correlata al possesso del requisito della ruralità";

- del D.D.S. n. 169/15 dell'Assessorato della Salute, Dipartimento Pianificazione Strategica, con il quale è stata approvata la graduatoria provvisoria del concorso straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 222 sedi farmaceutiche nell'ambito della Regione Siciliana, indetto con D.D.G.

2782/12 nonché della citata graduatoria nella parte in cui agli odierni ricorrenti non è stata attribuita la maggiorazione del 40% fino ad un massimo di 6,50 punti ex art. 9 della L. 221/68;

- della relazione finale della Commissione giudicatrice del concorso de quo.
- dell'art. 8 del bando del concorso straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 222 sedi farmaceutiche ove interpretato nel senso che l'attribuzione della " ...maggiorazione del 40% fino ad un massimo di 6,50 punti, ove sussistano le medesime condizioni di cui all'art. 9 della Legge n. 221/1968" per i titolari o i collaboratori di farmacie rurali non trovi applicazione per quei concorrenti che abbiano ottenuto, con riferimento alla valutazione dei titoli relativi all'esercizio professionale, il massimo punteggio attribuibile secondo i criteri fissati dalla Commissione (35 punti);
- della scheda di valutazione dei ricorrenti nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza depositata in data 12 settembre 2016 dalla parte ricorrente per ottenere l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami dei motivi aggiunti avverso la graduatoria finale del concorso per cui è causa ex art. 41 co. 4, cp.a.;

Considerato l'elevato numero di controinteressati;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare ai sensi di quanto previsto dall'art. 52, co. 2 e 41 c.p.a., la notifica per pubblici proclami;

Ritenuto, in ragione della giurisprudenza formatasi sul punto (cfr. TAR Lazio, Sez. III bis, ord. n. 2590 del 2015; Tar Campania, Sez. I, ord. n. 336/2016), che la notifica per pubblici proclami può avvenire:

A) mediante pubblicazione nella Parte Seconda della Gazzetta Ufficiale della Repubblica dei nominativi dei controinteressati, degli estremi degli atti di ricorso per motivi aggiunti, del nome del ricorrente e dell'Amministrazione intimata, dei provvedimenti impugnati e di un sunto dei motivi di gravame, nel termine di decadenza previsto;

B) oppure, in alternativa, a scelta di parte ricorrente, valutato quanto disposto dal richiamato art. 52 del codice del processo amministrativo ("il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile"), applicabile ermeneuticamente alla fattispecie che occupa, a garanzia delle esigenze di effettività della tutela giurisdizionale, anche attraverso la pubblicazione del ricorso nel testo integrale, nonché dell'elenco nominativo dei soggetti controinteressati, sul sito internet dell'Amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

Ritenuto, dunque, che in suddetta ultima ipotesi l'Amministrazione sarà tenuta a pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati da parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'Amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati, nonché previo il versamento delle eventuali spese necessarie per suddetta pubblicazione;

P.Q.M.

In accoglimento dell'istanza presentata da parte ricorrente, autorizza la notifica per pubblici proclami secondo le modalità indicate in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo il giorno 24 settembre 2016.

**Il Presidente**  
**Solveig Cogliani**

---

IL SEGRETARIO

